

STATUTO

HOME LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLEFIORITA CZ VIA PITAGORA
29

Numero REA: CZ - 190661

Codice fiscale: 03204350791

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ARTICOLO 9.=	
	Le spese e tasse relative al presente atto sono poste a cari-	
	co della società cooperativa, per la quale i costituiti soci	
	richiedono tutte le agevolazioni di legge in materia; dette	
	spese ammontano globalmente ad euro 1.350,00 (milletrecento-	
	cinquanta virgola zero zero).	
	La società cooperativa è retta dai seguenti patti:	
	"TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, con sede nel	
	Comune di VALLEFIORITA (CZ) all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese	
	ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attuazione del	
	codice civile, la società cooperativa sociale denominata:	
	"HOME LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali ope-	
	rative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali,	
	filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire la	
	sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasfe-	
	rimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferi-	
	mento della sede in un Comune diverso da quello sopra indica-	
	to.	

	La società cooperativa è costituita a tempo indeterminato.	
	A ciascun socio compete il diritto di recesso che potrà esse-	
	re esercitato in ogni momento con un preavviso di 180 (cen-	
	tottanta) giorni con le modalità di cui ai presenti patti so-	
	ciali.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti pat-	
	ti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e le vigenti norme di legge	
	sulle cooperative sociali previste dalla legge 381/1991 e	
	successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata, in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì	
	che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un	
	grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo am-	
	ministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo	
	statuto alle norme relative alle società per azioni, sem-	
	prechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Art. 2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso, la	
	Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue,	

	ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella	
	cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 del-	
	la legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavo-	
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali per i soci lavoratori.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rap-	

	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il	
	rapporto di associazione in partecipazione, con cui contri-	
	buisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come de-	
	finita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti	
	ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	- assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Re-	
	gioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente pubblico, nonchè	
	da privati, incarichi per redigere piani e strumenti di pro-	
	grammazione, pianificazione, progettazione e concessioni di	
	servizi nel settore dei servizi sociali e sanitari;	
	- segretariato sociale, centri di aggregazione sociale; assi-	
	stenza socio-pedagogica; centri di servizi per l'infanzia,	
	prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; costituire	

	e/o gestire asili nido, scuole materne e scuole elementari,	
	strutture residenziali, gestire centri di gioco e centri e-	
	stivi "colonie", assistenza economica e soccorso di primo in-	
	tervento; assistenza domiciliare; interventi per l'integra-	
	zione sociale; affidamenti etero familiari; interventi con-	
	nessi alle competenze delle autorità giudiziarie e peniten-	
	ziarie; servizi residenziali, semi-residenziali e diurni	
	(gruppi appartamento, Comunità educativo-assistenziale, Comu-	
	nità terapeutica, case di riposo); centri di vacanza; studi e	
	ricerche, programmazione, consulenza ed assistenza per l'ela-	
	borazione dei piani socio assistenziali e sanitari;	
	- attività sanitarie connesse con la prevenzione, diagnosi,	
	terapia e riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche;	
	attività di bonifica e salvaguardia dell'ambiente di vita e	
	di lavoro; attività di prevenzione di fattori di rischio sa-	
	nitario e sociale; attività di formazione professionale per	
	operatori sanitari e per utenti, di produzione di sussidi di-	
	dattici; attività produttive (agricoltura, industria, arti-	
	gianato, pesca) finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	soggetti disabili, anche temporaneamente e comunque a rischio	
	di emarginazione;	
	- attività di gestione diretta ed in convenzione con Enti	
	Pubblici e privati di strutture residenziali, semi-residen-	
	ziali, centri sociali, di servizi a domicilio e per interven-	
	ti comunque denominati per l'erogazione di prestazione di	

	servizi sanitari, di prevenzione di malattie; attività di e-	
	ducazione sociale, sanitaria ed ambientale;	
	- attività di tutela della salute, della dignità e per le pa-	
	ri opportunità della donna attraverso la gestione diretta ed	
	in convenzione con Enti Pubblici e privati di strutture de-	
	stinate a tali servizi per interventi negli: asili nido, con-	
	sultori familiari, centri donna, centri contro la violenza, o	
	comunque denominati; svolgere attività finalizzate al prolun-	
	gimento dell'orario scolastico delle scuole elementari e ma-	
	terne;	
	- ristorazione collettiva e refezione scolastica, gestione	
	spaccio, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie, stirerie e	
	tintorie, pulizie e manutenzioni civili ed industriali, giar-	
	dinaggio e manutenzione aree verdi;	
	- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di articoli sanita-	
	ri, presidi ed attrezzature mediche e chirurgiche;	
	- svolgere attività di studio, ricerca, programmazione, pro-	
	gettazione nel settore della formazione professionale, gesti-	
	re e/o realizzare corsi di formazione professionale di quali-	
	ficazione e/o riqualificazione autonomamente o in convenzione	
	con enti pubblici o privati, elaborare per conto di enti pub-	
	blici e/o privati progetti per la richiesta di finanziamenti,	
	nonchè fornire assistenza e consulenza ad enti pubblici e/o	
	privati che gestiscono attività formative, organizzare per	
	conto di enti pubblici e/o privati stage aziendali e formati-	

	vi; affittare o concedere in locazione ad enti pubblici e/o	
	privati, attrezzature informatiche ed in genere, per l'eser-	
	cizio delle loro attività, svolgere attività di volontariato	
	sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti	
	che svolgono attività di volontariato;	
	- attivare per conto proprio e/o in convenzione con enti pub-	
	blici e/o privati servizi e sportelli informativi inerenti le	
	varie normative per le agevolazioni sull'imprenditoria giova-	
	nile e per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; fornire	
	servizi reali alle piccole e medie imprese; pubblicare rivi-	
	ste, news-letter e materiale informativo nei settori indicati	
	ai precedenti punti.	
	Le prestazioni si intendono offerte a tutti i cittadini, ed	
	in particolare a quelli a rischio di emarginazione quali: an-	
	ziani, minori, handicappati fisici e psichici, tossicodipen-	
	denti, immigrati, nomadi, ragazze madri ed altri soggetti a	
	rischio di emarginazione sociale.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi statutari e sociali, nonchè compiere tutte le ope-	
	razioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o	
	utili per la realizzazione dell'oggetto sociale e comunque,	
	sia direttamente sia indirettamente attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	

	modalità contingenti ed opportunità occasionali - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e/o ad altre organizzazioni dell'associa-	
	zionismo volontario e cooperativo.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nei	
	presenti patti; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla C.E.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative; potrà assumere par-	
	tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	

	apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci operatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche:	
	a) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una pre-	
	parazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere	
	nonchè capacità ed esperienza professionale atta alle mansio-	
	ni da svolgere anche in funzione dell'avviamento al lavoro	
	dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla legge	
	381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91, il cui numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci ed a cui potrà esser	

	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa o partecipano a società che, secondo la valuta-	
	zione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	

	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente ar-	
	ticolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori che in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5	
	che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o	
	effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella coo-	
	perativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	

	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 dei	
	presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	
	dei presenti patti sociali:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente i-	
	nopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o di inserimento fissato al momento della sua ammissio-	
	ne.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	

	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza e di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	
	cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad eu-	
	ro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), nè superiore ai limi-	
	ti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i	

	presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti b), c) d), e) ed f), la domanda di	
	ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspi-	
	rante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione	
	di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari	
	per l'esame della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'at-	
	tività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versa-	
	mento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti	

	dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha	
	presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	
	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere libe-	
	rata mediante conferimento di denaro, beni in natura o credi-	
	ti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	

	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuare con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	

	gazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei pre-	
	senti patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla	

	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può esser deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti so-	
	ciali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'orga-	
	no amministrativo di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di som-	
	me dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che	
	presti la propria opera presso imprese private o pubbliche,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	

	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavoro-	
	rativa dedotta nel contratto sociale ovvero che non adempia	
	alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una	
	delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto	
	nel CCNL di riferimento, indicate nel regolamento interno re-	
	dato ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01; e nel caso	
	di socio volontario che abbia cessato l'attività di volonta-	
	rio presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonché dalle de-	
	liberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo	
	comma, nonché nei confronti del socio che venga condannato	
	per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di e-	
	secuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto o nei confronti del socio che venga sottoposto a	
	procedure concorsuali;	
	l) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi	

	ragione o causa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso della quota interamente liberata, eventualmente rivalu-	
	tata ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio	
	a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può	

	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le-	
	gali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	

	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	

	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dei pre-	
	senti patti sociali, possono essere soci della cooperativa i	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cin-	
	quecento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'articolo 2346 c.c.	
	Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci	
	in occasione della emissione, le azioni dei sovventori posso-	
	no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Pertanto il socio che intenda trasferire le azioni deve comu-	
	nicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministra-	

	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci	
	con cui devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) per quanto non stabilito dai presenti patti i diritti pa-	
	trimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali pri-	
	vilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione è maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a	
	quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni 5.000,00	
	(cinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle azio-	
	ni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che ec-	

	cede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni.	
	Al socio sovventore che detenga più di 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero) euro di capitale sociale spetta il diritto	
	di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci	
	ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare	

	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabi-	
	lito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa, nel rispetto delle condizioni e	
	prescrizioni stabilite dalla legge, può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore, se interamen-	
	te liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle azio-	
	ni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della	

	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre	
	azioni o quote.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-	
	nali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dei patti sociali e degli altri atti inter-	
	ni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 - Assemblea speciale	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e	
	dai presenti patti, viene convocata dall'organo amministrati-	

	vo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da alme-	
	no un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa nei confronti della società.	
	Art. 23 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di e-	
	missione delle azioni medesime.	
	Art. 24 - Liquidazione delle azioni del socio finanziatore	
	In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di reces-	
	so, la liquidazione delle azioni del socio sovventore e dei	
	possessori di azione di partecipazione cooperativa ha luogo	
	sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi	
	eventualmente maturati e quote parte di riserve anche di so-	
	vrapprezzo.	

	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo 25 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	emissione di azioni di sovvenzione e di azioni di partecipa-	
	zione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro	
	qualifica professionale.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) nè superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	razione o il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri nè durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	

	scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'ar-	
	ticolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 27 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, con-	
	trofirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventua-	
	li dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o ne-	
	ga l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorso i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requi-	
	siti previsti dall'articolo 5.	

	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato.	
	Art. 28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compi-	
	larsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	

	gennaio 1992, n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovvento-	
	ri e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e	
	secondo le modalità stabiliti dai patti sociali;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisi-	
	ti della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria;	
	g) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	
	16, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	

	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	
	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domi-	
	cilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti o informati della riunione tutti gli amministratori,	
	il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere informa-	
	ti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 30 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;	

	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	5) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e deli-	
	bera sulla loro responsabilità;	
	7) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei pre-	
	senti patti sociali;	
	8) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	9) delibera di compiere operazioni che comportano una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	10) approva i regolamenti interni;	
	11) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonchè	
	sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla	
	sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	

	dicati all'articolo 28.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei ver-	
	bali assemblee.	
	Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,	

	tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni	
	devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire	
	più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare	
	della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità e	
	con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante	
	delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-	
	tanto da altro socio avente diritto al voto appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che	

	non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della	
	società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del consiglio di amministrazione: in caso di assenza	
	o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dal-	
	l'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 35 - Amministrazione	
	La cooperativa adotta il sistema ordinario o tradizionale di	
	amministrazione, pertanto è amministrata, con scelta da adot-	
	tarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a set-	
	te, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta	

	in volta il numero.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) euro di capitale sociale è ri-	
	servata la nomina di un terzo dei componenti del consiglio di	
	amministrazione.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni o per il periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri il Presidente.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza colle-	
	giale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se nomi-	
	nati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsia-	
	si altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati al-	
	meno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede so-	
	ciale o anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed	
	i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario, che dovrà essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	

	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'as-	
	semblea dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare rife-	
	rimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mu-	
	tualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tempora-	
	nea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della cooperativa	

	di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al Presidente del consi-	
	glio ed ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti del-	
	le deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione, previa apposita delibera dell'organo amministra-	
	tivo, potranno conferire speciali procure per singoli atti o	
	categorie di atti ad altri amministratori oppure ad estranei	
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o	
	di tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del-	

	l'Amministratore Unico o dell'intero consiglio deve essere	
	convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,	
	che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'Amministrato-	
	re unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a con-	
	vocare l'assemblea e rimangono in carica fino alla sostitu-	
	zione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabi-	
	lita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del-	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 36 - Collegio Sindacale e Revisore	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ed aventi i	
	requisiti richiesti dalla normativa vigente al momento della	
	nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) euro di capitale sociale è ri-	
	servata la nomina di un terzo dei componenti il Collegio Sin-	

	dacale.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita anche il con-	
	trollo contabile.	
	Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dai ca-	
	si di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il	
	controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nomina-	
	to decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previ-	
	ste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea al-	
	l'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	
	ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di	

	revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sen-	
	tito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409-sexies cod. civ.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e	
	dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per	
	l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	28 lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Pertanto i soci sovventori ed i possessori di azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale per l'intero valore nominale, più eventua-	

	li dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve	
	anche da sovrapprezzo.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli succes-	
	sivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche dei patti sociali.	
	Art. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,	
	sono inderogabili e devono essere di fatto osservati."	
	Di	
	quest'atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia	
	sotto mia dettatura ed in parte di mio pugno, ho io Notaio	
	data lettura ai comparenti i quali lo dichiarano conforme al-	
	la loro volontà e viene sottoscritto alle ore diciassette e	
	minuti dieci.	
	Consta di tredici fogli occupati in pagine cinquanta per in-	